

TRIBUNALE DI ROMA

(SEZ. II CIVILE - G.I. DOTT. ---- R.G. N. 26468/2023)

NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA PER UDIENZA DEL 16 FEBBRAIO 2024

nell'interesse di

ENI S.p.A. (“**Eni**” o la “**Società**”), con gli Avv.ti Monica Colombera, Sara Biglieri, Cecilia Carrara, Federico Vanetti e Stefano Parlatore

- *convenuta* -

nel giudizio promosso da

GREENPEACE Onlus (“**Greenpeace**”), **RECOMMON APS** (“**ReCommon**” e, unitamente a Greenpeace, le “**Associazioni**”) e i Sig.ri ---, con gli Avv.ti ---, ---

- *attori* -

anche nei confronti di

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“**CDP**”), con gli Avv.ti Prof. --- e ---

e

Ministero dell'Economia e delle Finanze (“**MEF**”), con gli Avv.ti --- e --- dell'Avvocatura Generale dello Stato

- *altri convenuti* -

* * *

In conformità al provvedimento di questo Giudice del 18.1.2024, con le presenti note l'odierna convenuta:

- (i) **si riporta** a tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto nei propri precedenti scritti difensivi e da ultimo con la memoria *ex art. 171 ter* n. 3 c.p.c. del 6.2.2024 (“**Terza Memoria Eni**”), che devono ritenersi qui integralmente ritrascritti e riproposti, e **insiste** per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate con la comparsa di costituzione del 21.9.2023 (“**Comparsa Eni**”) e, in particolare, (a) dell'eccezione di difetto di c.d. giustiziabilità e, in ogni caso, di difetto assoluto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria (cfr. Sez. IV.A Comparsa Eni; Sez. IV della memoria *ex art. 171 ter* n. 1 c.p.c. di Eni del 5.1.2024 – “**Prima Memoria Eni**”; Sez. II.A della memoria *ex art. 171 ter* n. 2 c.p.c. di Eni del 26.1.2024 – “**Seconda Memoria Eni**”), (b) dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice italiano con riferimento alle condotte poste in essere all'estero da soggetti diversi da Eni e comunque difetto di legittimazione passiva di Eni con riferimento

- alle stesse (cfr. Sez. IV.B Comparsa Eni), *(c)* dell'eccezione di difetto di giurisdizione e/o di competenza del giudice civile per legittimazione attiva esclusiva del Ministero dell'Ambiente (cfr. Sez. IV.C Comparsa Eni e Sez. II.B Seconda Memoria Eni), *(d)* dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire degli attori (cfr. Sez. IV.D Comparsa Eni e Sez. II.B Seconda Memoria Eni), nonché *(e)* dell'eccezione di prescrizione dei presunti diritti risarcitori degli attori (cfr. Sez. IV.E Comparsa Eni);
- (ii)* **reitera**, in via subordinata e in quanto occorra, le istanze istruttorie formulate a prova contraria con la Terza Memoria Eni;
- (iii)* **contesta** integralmente tutto quanto eccepito, dedotto e prodotto dagli attori in giudizio, ivi incluse, in particolare, le tardive ed infondate allegazioni, istanze, produzioni ed argomentazioni formulate dagli attori con la memoria *ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. del 5.2.2024* (“**Terza Memoria Attori**”). In particolare:
- **eccepisce** la tardività e la genericità dell'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio di Eni formulata dagli attori soltanto con la Terza Memoria Attori. A tal riguardo, si evidenzia anzitutto che già nella Comparsa Eni e nella procura alle liti in calce alla stessa risultano chiaramente indicati *sia* la funzione e i poteri di rappresentanza del procuratore Avv. Stefano Speroni, *sia* l'atto con cui l'A.D. di Eni ha conferito all'Avv. Stefano Speroni i predetti poteri (i.e. procura generale a Notaio Castorina dell'11 dicembre 2020 - rep. n. 90878/16232). Gli attori avrebbero quindi dovuto/potuto eccepire tempestivamente l'asserito difetto di legittimazione processuale nella prima difesa utile che, alla luce della Riforma Cartabia, con ogni evidenza coincide con il deposito della memoria *ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.* Del resto, la giurisprudenza pronunciata sul punto prima della Riforma Cartabia ha chiaramente statuito che *“la questione relativa al difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d'ufficio, deve essere coordinata con il sistema di preclusioni introdotto dalla [L. n. 353 del 1990](#), come modificata dalla L. n. 354 del 1995, in forza del quale l'assenza dei poteri rappresentativi, in primo grado, va contestata non oltre l'udienza di trattazione”*¹.
- Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro, *“per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una*

¹ Cfr. *ex multis* Tribunale Patti, 17/10/2023, n. 1000; Corte d'Appello Messina, Sez. I, 13/06/2023, n. 531 e Trib. Palermo, Sez. lavoro, 19/12/2022, n. 4129. Nella giurisprudenza di legittimità si veda Cass. civ., Sez. III, Sent., 19/12/2019, n. 33769.

puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo"².

Fermo quanto precede, Eni eccepisce altresì la manifesta pretestuosità dell'eccezione avversaria atteso che (i) la giurisprudenza *ex adverso* citata attiene specificamente ed esclusivamente ai giudizi innanzi alla Corte di Cassazione e, pertanto, è assolutamente inconferente al caso di specie e, in ogni caso, (ii) i poteri di rappresentanza dell'Avv. Stefano Speroni sono conoscibili e verificabili da parte degli attori in quanto risultanti da documenti pubblici, tra cui la visura ordinaria di Eni S.p.A. estratta dal Registro delle Imprese, sicché sarebbe semmai spettato agli attori fornire (tempestivamente) la prova della insussistenza dei poteri di rappresentanza in capo all'Avv. Stefano Speroni. Sul punto, si precisa che: *“la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare l'allegata sua qualità neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale; e quindi spetta a loro fornire la prova negativa contraria*"³.

In ogni caso, si rileva che l'eventuale (ma inesistente) difetto di rappresentanza sostanziale in capo all'Avv. Stefano Speroni non determinerebbe comunque l'inesistenza della procura alle liti rilasciata agli scriventi difensori, né tanto meno la contumacia di Eni, ma tutt'al più un vizio sanabile con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso⁴. A tal fine, ove si volesse ritenere tempestiva l'eccezione in esame, per mero scrupolo difensivo si deposita – previa istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., per quanto occorrer possa - **sub All. A** estratto visura ordinaria di Eni S.p.A. e **sub All. B** copia della procura generale a Notaio Castorina dell'11 dicembre 2020 (rep. n. 90878/16232) da cui si evincono chiaramente i poteri di rappresentanza in capo all'Avv. Stefano Speroni;

² Cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. III, 20/04/2023, n. 10731; Cass. civ., sez. un., 5/11/2021, n. 31963 e Cass. civ., Sez. V, 22/11/2021, n. 35921.

³ Cfr. Cass. civ., sez. I, 12/7/2016, n. 14181 e Corte appello Roma sez. III, 23/01/2013, n. 453. V. da ultimo Cass. civ., sez. III, 16/05/2023, n. 13365.

⁴ Cfr. *ex multis* Cass. 16/11/2021, n. 34775.

- **rileva** che il Codice Etico di Eni prodotto dagli attori *sub doc.* 22 avv. (peraltro, non si comprende né parte attrice deduce a prova contraria di cosa), contrariamente a quanto strumentalmente sostenuto *ex adverso*, conferma i principi che guidano ed ispirano l’operato di Eni nel proprio processo di decarbonizzazione;
- **contesta** l’asserzione avversaria in merito alla presunta mancata contestazione della violazione degli artt. 2 e 8 della CEDU da parte di Eni in quanto errata, posto che l’odierna esponente ha puntualmente contestato le tesi degli attori sull’asserita violazione degli artt. 2 e 8 della CEDU, nonché dell’art. 2043 c.c., nei precedenti scritti difensivi, a cui si rinvia integralmente (cfr. in particolare Comparsa Eni, pgff. 312-318; Prima Memoria Eni, pgff. 86; Seconda Memoria Eni, pgff. 113-137; Terza Memoria Eni, pgf. 113). In ogni caso, l’affermazione è palesemente infondata, posto che la dedotta violazione degli artt. 2 e 8 CEDU non rappresenta un fatto storico che possa ritenersi ammesso in caso di mancata contestazione specifica da parte di Eni ai sensi dell’art. 115 c.p.c., ma un argomento di diritto;
- **eccepisce** l’inammissibilità della nuova allegazione di fatto relativa alla non adesione di Eni all’iniziativa “*Climate Ambition Alliance: Race to Zero*” in quanto tardivamente formulata dagli attori soltanto con la Terza Memoria Attori e, peraltro, non in replica a quanto dedotto nella Seconda Memoria Eni. In ogni caso, la stessa è anche infondata e irrilevante per le seguenti ragioni.

La campagna “*Climate Ambition Alliance: Race to Zero*”, lanciata sotto l’egida della Convenzione UNFCCC, è stata attuata tramite iniziative specifiche per i diversi settori e in particolare, per il settore che qui interessa, l’iniziativa “*Business Ambition 1.5°C*”, promossa dalla “*Science-Based Target Initiative*” (“**SBTi**”).

Come dedotto (cfr. Seconda Memoria Eni, pgff. 181-182, nonché ns. doc. 113) e riconosciuto dagli attori (cfr. Terza Memoria Attori p. 22), Eni non aderisce alle iniziative della SBTi, poiché quest’ultima non ha ancora sviluppato una metodologia specifica per la validazione degli obiettivi del settore *Oil & Gas*.

A confermare quanto sopra è la stessa SBTi che, con riferimento alle aziende del settore *Oil & Gas*, chiarisce che “*a causa dello stato in via di sviluppo della nostra metodologia, in aggiunta alla vigente policy della SBTi di sospendere la convalida*

degli obiettivi del settore dei combustibili fossili, **abbiamo anche sospeso gli impegni di tali aziende**” (enfasi aggiunta)⁵.

Pertanto, la mancata adesione di Eni all’iniziativa “*Climate Ambition Alliance: Race to Zero*” è fondata su ragioni scientifiche oggettive e non dimostra affatto, come gli attori strumentalmente tentano di sostenere, il mancato allineamento della strategia di Eni con gli obiettivi di decarbonizzazione posti a livello internazionale. Inoltre, Eni ha già ampiamente dimostrato nei precedenti scritti difensivi e con le Relazioni Tecniche prodotte, cui si rimanda integralmente, come la propria strategia sia pienamente coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione posti a livello internazionale e, dunque, anche sotto tale profilo la circostanza dedotta *ex adverso* appare del tutto priva di pregio (cfr. in particolare comparsa di costituzione Eni, pgff. da 122 a 196, nonché Relazione Stagnaro, ns. doc. 21, Relazione Consonni, ns. doc. 22, e rispettivi Addenda, ns. docc. 119-120);

- **eccepisce** l’inammissibilità, l’infondatezza e comunque l’irrelevanza delle nuove allegazioni ed istanze istruttorie formulate dagli attori con riferimento alla relazione dal titolo “*Today’s emission, tomorrow’s deaths: How Europe’s major oil and gas companies are putting lives at risk?*” prodotta *sub* doc. 15 avv. (“**Report Greenpeace Olanda**”). Rileva, in particolare, che la (nuova) allegazione degli attori secondo cui il Dott. ----- sarebbe autore del Report Greenpeace Olanda è tardiva e priva del benché minimo riscontro probatorio/documentale, nonché in ogni caso del tutto irrilevante ai fini della presente causa. L’odierna esponente eccepisce inoltre che i capitoli di prova formulati con la Terza Memoria Attori (cfr. K1-K6) – oltre a costituire delle vere e proprie prove dirette (non già contrarie) in contrasto con quanto disposto dall’art. 171 *ter* n. 3 c.p.c. (da cui, pertanto, gli attori sono incontrovertibilmente decaduti) - sono comunque manifestamente inammissibili in quanto palesemente generici (“*i documenti di Greenpeace Olanda*” – “*stima dei decessi*”) e valutativi (“*i margini di incertezza*” – “*è cautelativa*”), nonché in ogni caso irrilevanti ed infondati (al riguardo si rinvia alla relazione tecnica a firma del Prof. Ing. Daniele Bocchiola *sub* ns doc. 118 – “**Seconda Relazione Bocchiola**”);

⁵ Cfr. <https://sciencebasedtargets.org/faqs#what-is-the-sbtis-policy-on-fossil-fuel-companies>, in inglese: “*Due to the developing status of our method, in addition to the existing SBTi policy to pause the validation of fossil fuel sector targets, we are also pausing commitments from these companies*”.

- **eccepisce** la tardività delle deduzioni degli attori sulla relazione a firma del Prof. Ing. Daniele Bocchiola datata 20.9.2023 (“**Relazione Bocchiola**”) e sulla pretesa attendibilità della c.d. *source attribution* in quanto svolte soltanto con la Terza Memoria Attori, nonostante la Relazione Bocchiola sia stata prodotta *sub ns doc.* 4 allegato alla comparsa di costituzione, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dagli attori a p. 14 della Terza Memoria Attori (“*nella relazione del dottor Bocchiola, allegata dalla convenuta Eni con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.*”). Trattasi, dunque, di contestazioni tardive, oltre che del tutto infondate;
- **rileva** l’assoluta pretestuosità ed infondatezza delle deduzioni degli attori in merito all’asserita inattendibilità di Ramboll Italy S.r.l. (“**Ramboll**”), evidenziando la manifesta infondatezza ed irrilevanza del documento n. 28 depositato dagli attori, consistente in un mero articolo che attiene peraltro a vicende del tutto estranee alla presente causa e da cui non può in alcun modo desumersi la pretesa inattendibilità di Ramboll. Quest’ultima è infatti una società riconosciuta a livello globale come leader nel settore dell’ingegneria, dell’architettura e della consulenza, la cui esperienza, attendibilità e competenze tecniche nel settore sono fatto notorio, sicché le asserzioni degli attori sul punto sono prive del benché minimo fondamento;
- **evidenzia** che i docc. 26 e 27 avv. relativi ai “*discorsi sul ritardo climatico*” sono inammissibili in quanto, in contrasto con quanto previsto dall’art. 171 *ter* n. 3 c.p.c., non risultano essere stati prodotti dagli attori a prova contraria di alcun documento depositato da Eni con la Seconda Memoria Eni e, in ogni caso, sono assolutamente irrilevanti ai fini della causa. Rileva inoltre che anche il doc. 32 prodotto dagli attori – oltre ad essere irrilevante ed assolutamente inidoneo a dimostrare alcunché – è inammissibile in quanto tardivamente prodotto dagli attori, senza peraltro aver effettuato alcuna allegazione al riguardo, né dedotto la finalità e rilevanza dello stesso⁶;

⁶ Sul punto cfr. App. Roma, sez. V, 6/4/2020, n. 922: “*la produzione di un documento non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all’onere di allegazione, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività descrittiva ed illustrativa diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato*”. In argomento v. altresì Trib. Milano, Sez. V, 24/06/2021, n. 5434: “*Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa produzione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l’impossibilità di controdedurre e controargomentare e, per il giudice, impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione*” (cfr. *ex multis* Cass. civ. n. 22083/2021, Cass. civ. n. 16584/2021, Cass. civ. n. 15928/2020, Cass. civ. n. 10487/2018 e Cass. civ., Sez. Unite, n. 2435/2008).

- **eccepisce** l’inammissibilità delle avverse deduzioni e produzioni (cfr. docc. 30-31 avv.) sulla presunta inattendibilità degli autori delle consulenze tecniche prodotte da Eni in quanto assolutamente tardive, atteso che la relazione del Dott. Carlo Stagnaro *sub ns doc. 21* (“**Relazione Stagnaro**”) e la relazione del Prof. Ing. Stefano Consonni *sub ns doc. 22* (“**Relazione Consonni**”) sono state depositate già con la Prima Memoria Eni. In ogni caso, trattasi di deduzioni e produzioni documentali manifestamente irrilevanti ed infondate consistenti in meri attacchi personali inutilmente sgradevoli rivolti al Dott. Carlo Stagnaro e al Prof. Stefano Consonni. Per mero scrupolo Eni rileva che, come si evince chiaramente dagli stessi *curricula vitae* dei sopracitati consulenti già versati in atti (cfr. ns docc. 21 *bis* e 22 *bis*), il Dott. Carlo Stagnaro (Direttore ricerche e studi dell’Istituto Bruno Leoni) e il Prof. Ing. Stefano Consonni (Ordinario di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente presso il Politecnico di Milano) sono professionisti riconosciuti e accreditati nella comunità accademico-scientifica, delle cui competenze ed attendibilità non può in alcun modo dubitarsi;
- (iv) per tutte le ragioni sopra esposte, **chiede** al Giudice di provvedere all’espunzione dei docc. 26, 27, 30, 31 e 32 avv. dal fascicolo telematico relativo al presente giudizio;
- (v) **si oppone** altresì alle istanze istruttorie avversarie e, in particolare, alla richiesta di CTU e ai capitoli di prova *ex adverso* formulati con la Seconda Memoria Attori e Terza Memoria Attori e ne chiede l’integrale rigetto per le ragioni già esposte, ribadendo in particolare (a) la manifesta inammissibilità dei capitoli di prova *ex adverso* formulati in quanto generici e/o valutativi e/o aventi ad oggetto circostanze suscettibili di essere provate in via documentale e, comunque, inconferenti e/o irrilevanti ai fini della presente controversia, nonché (b) l’inattendibilità e/o comunque l’assoluta genericità ed indeterminatezza dei testi *ex adverso* indicati. In subordine, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenga di ammettere le istanze istruttorie avversarie, insiste per l’ammissione a prova contraria con i testi indicati nella Terza Memoria Eni;
- (vi) **chiede** la fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione e l’assegnazione dei termini di cui all’art. 189 c.p.c. (*post* riforma Cartabia).

Con osservanza.

Milano/Roma, li 16 febbraio 2024

(Avv. Monica Colombera)

(Avv. Sara Biglieri)

(Avv. Cecilia Carrara)

(Avv. Federico Vanetti)

(Avv. Stefano Parlatore)